

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2022, n. 1-4649

Regolamento regionale recante: "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4". Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

La Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, regola la produzione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno della Comunità Europea;

il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386, *Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione* individua le Regioni e le Province Autonome come "organismi ufficiali", responsabili per il controllo della commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione, con i seguenti compiti:

- il rilascio della licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione dei materiali forestali di moltiplicazione;
- la definizione dei modelli e delle modalità di tenuta del Registro di Carico e Scarico, sulla base dei modelli predisposti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 del Decreto;
- il rilascio del certificato principale di provenienza o di identità clonale per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi;
- l'istituzione del Registro dei Materiali di base per le specie arboree forestali elencate nell'Allegato I del Decreto e presenti nel proprio territorio;
- l'iscrizione dei materiali di base nel Registro e la definizione dei disciplinari o piani per la loro gestione;
- la demarcazione delle Regioni di provenienza, tramite apposite cartografie, realizzate secondo criteri omogenei definiti dalla succitata Commissione tecnica;
- il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di materiali di moltiplicazione da Paesi terzi;
- la definizione delle modalità di controllo relative ai materiali forestali di moltiplicazione;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 - Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, all'art. 13 stabilisce che:

- il materiale forestale di moltiplicazione deve essere in condizioni fito-sanitarie conformi alle normative di settore ed adeguato alle condizioni ambientali della stazione di impianto;
- le Regioni aggiornano i Registri dei materiali di base relativi al proprio territorio, con cui alimentano il Registro Nazionale dei Materiali di base conservato presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 9403879 del 30/12/2020 di "Istituzione del Registro Nazionale dei Materiali di base":

- a) definisce i fini forestali cui fa riferimento il Decreto Legislativo n. 386/2003, aggiungendo ai rimboschimenti e imboschimenti, indicati dal D.Lgs. 34/2018 art. 7 comma 1, le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici;
- b) stabilisce indicazioni per la numerazione univoca dei certificati principali di identità redatti ai sensi del D.Lgs. 386/2003;
- c) istituisce il Registro Nazionale dei Materiali di base, alimentato dai Registri regionali dei Materiali di base delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le specie elencate nell'allegato I del D.Lgs. 386/2003 presenti nel proprio territorio;

il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 269708 dell'11 giugno 2021, approva la cartografia relativa alla suddivisione del territorio italiano in Regioni di provenienza ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 386/2003.

La Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 - Gestione e promozione economica delle foreste: all'art. 22 (Tutela della biodiversità) precisa che la Giunta regionale:

a) provvede all'individuazione dei popolamenti vegetali in grado di fornire materiale di moltiplicazione delle specie arboree e arbustive autoctone, b) promuove la costituzione di arboreti per la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati, c) disciplina la certificazione della provenienza e della qualità colturale del materiale di propagazione forestale;

- all'art. 23 stabilisce che la Giunta regionale adotta, previo parere della competente Commissione consiliare, un regolamento attuativo di recepimento della Direttiva 105/1999/CE, definendo nel medesimo regolamento:

a) metodologie per la redazione di specifici piani forestali aziendali per i popolamenti da seme e per la stipula di accordi finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione, b) modalità per l'individuazione delle provenienze idonee per gli impianti nelle diverse zone del territorio regionale, c) sistemi per l'individuazione di requisiti supplementari per il materiale di propagazione, con particolare riguardo agli standard qualitativi;

- all'art. 24 istituisce il centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale, la cui attività è finalizzata:

a) alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione di provenienza certificata per l'arboricoltura da legno, l'imboschimento, il rimboschimento, la rinaturalizzazione e il ripristino ambientale; b) all'educazione e alla didattica ambientale, alla sperimentazione e divulgazione sulle tematiche della biodiversità vegetale e forestale, della vivaistica forestale, della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno.

Visto il Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, approvato con D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R (modificato con D.P.G.R. n. 2/R 2013 e n. 4/R 2015), il quale all'art. 35 stabilisce le modalità di realizzazione degli interventi selvicolturali realizzabili nei boschi compresi in aree iscritte al Registro regionale dei Materiali di base.

Dato atto della proposta di regolamento "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'art. 23 della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4", redatta dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio in collaborazione con il Settore Attività giuridica e amministrativa della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, incaricato della programmazione e della gestione dei vivai forestali regionali, come da allegato al presente provvedimento;

dato atto che tale proposta disciplina la filiera vivaistica piemontese, dalla individuazione e gestione dei materiali di base (in particolare i popolamenti forestali per la raccolta dei semi) alla produzione in vivaio, fino alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, in armonia con norme di indirizzo unionali e nazionali di per sé dettagliate, con il duplice obiettivo di valorizzare la filiera vivaistica e tutelare le risorse genetiche forestali presenti nel territorio piemontese.

Dato atto che il documento è stato presentato al Comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno di cui all'art. 33 della L.R. 4/2009 nella seduta del 18 dicembre 2019 e che lo stesso non ha espresso osservazioni in merito.

Dato atto del parere della III Commissione del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 27 comma 4 dello Statuto della Regione Piemonte, espresso in data 23 dicembre 2021.

Vista la Legge cost. 1/1999.

Visto l'art. 51 dello Statuto della Regione Piemonte.

Vista la Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra riportato, approvare il succitato Regolamento "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'art. 23 della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4", allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che l'approvazione del Regolamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di Legge,

delibera

di approvare il Regolamento regionale recante: "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'art. 23 della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 1 della L. cost. 1/1999 e 51 dello Statuto.

L'approvazione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2022, n. 1/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4" è stato pubblicato in data 24 febbraio 2022 sul 1° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 8. (ndr).